

Studio legale Aprile

Via G. Pastore, 127 73010 Surbo (Le) località Giorgilorio - mail: aprile.massimo@virgilio.it – cell.: 329/7385540- fax: 0832/390067 - pec: aprilepartners@pec.it

TRIBUNALE DI SIENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per Marco Aprile nato il 04/05/1992 a San Pietro Vernotico (BR) e residente in Lecce (LE) alla via delle pansee n. 50 C.F.: PRLMRC92E04I119N rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi posta in calce, dall'avv. stabilito Massimo Maria Aprile C.F.: PRLMSM62L11E506K che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 come da dichiarazione d'intesa prodotta. Il ricorrente è elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Surbo (Le) località Giorgilorio alla via G. Pastore n. 127 o presso il domicilio digitale del difensore. Si dichiara ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: aprilepartners@pec.it e/o al seguente numero di fax: 0832/390067

Contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con sede in Roma al viale Trastevere 76, in persona del Ministro in carica, C.F.: 80185250588, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello stato in Firenze alla via degli Arazzieri, 4 pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
- U.S.R. Toscana – Ufficio XII – Ambito territoriale della provincia di Siena con sede in Siena alla Piazza Matteotti 30, in persona del rappresentante p.t., C.F.: 80003960525 domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello stato in Firenze alla via degli Arazzieri, 4 pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

E contro

- I docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie provinciali di Siena per la classe di concorso A046 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dall'inserimento del ricorrente in I fascia delle graduatorie provinciali di Siena.

IN BREVE

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi. Il legislatore delegato con il D. Lgs 59/2017 all'art. 5 comma 1 ha previsto, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento

docenti per la scuola secondaria, il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Pertanto, posto che per l'accesso ai concorsi riservati ai soli abilitati è richiesto il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, il possesso di tali 24 crediti formativi risulta equivalente al possesso dell'abilitazione per espressa previsione legislativa. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione con l'ordinanza n. 60/2020 ha escluso l'inserimento di coloro che sono in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU dalle graduatorie provinciali di I fascia, fascia riservata agli abilitati.

Tale esclusione è illegittima poiché il possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU che consentono l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, non consente l'accesso alle graduatorie provinciali riservate agli abilitati e ciò crea una disparità di trattamento del tutto evidente tra situazioni analoghe! È la norma primaria che prevede la necessità del titolo di abilitazione al fine della partecipazione alle procedure concorsuali per le quali è previsto l'accesso alternativamente con l'abilitazione (art. 17 comma 3 D. Lgs. 59/2017) o con i 24 CFU (art. 5 D. Lgs. 59/2017), confermando quindi la perfetta equivalenza tra possesso dell'abilitazione e possesso dei 24 CFU. Alla luce di quanto sopradetto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva consistente nel possesso dei 24 CFU tra l'accesso a procedure concorsuali tutte riservate agli abilitati e il diniego del diritto ad essere inserito nelle graduatorie riservate agli abilitati.

Ma vi è di più! È lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante l'emanazione del DM 92/2019 che all'art. 3 comma 1 lettera b) inerente la procedura di reclutamento per la specializzazione sul sostegno- anch'essa riservata agli abilitati- consente la partecipazione alla suddetta procedura a coloro che siano in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, nonostante sia una procedura riservata agli abilitati, confermando ancora una volta la volontà di equiparare il possesso dell'abilitazione al possesso dei 24 CFU. Per tale motivo è lo stesso Ministero a riconoscere il valore abilitante del diploma di laurea e dei 24 crediti formativi.

Tale interpretazione è stata fatta propria da numerosi Tribunali i quali hanno dichiarato i ricorrenti abilitati in virtù del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU. A titolo esemplificativo si riporta parte della sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma la quale stabilisce che *“la ricorrente in possesso di laurea magistrale e dei 24 CFU vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato sulla scorta della legge delega. In effetti la ricorrente può partecipare al concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione dell'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione...PQM dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”*. Dello stesso avviso il Tribunale di Cassino (sentenza n. 425/2019) e lo

stesso Tribunale di Siena che ha emesso diverse pronunce in tal senso (tra le tante, sentenza n. 85/2020 allegato n. 1).

Alla luce del fatto che il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti il titolo di accesso per i futuri concorsi e che l'art. 5 D. Lgs. 59/2017 richiede quale titolo di accesso ai concorsi il possesso congiunto di diploma di laurea e dei 24 CFU, si ritiene che il possesso dei 24 CFU sia equiparato al possesso dell'abilitazione.

PREMESSA

1. Il ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza in data 18/04/2018 presso l'università Cattolica di Milano ed ha conseguito i 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche presso l'Università E-Campus in data 10/02/2020 come è facilmente verificabile dai documenti che si producono (allegato n. 2);
2. Il ricorrente, ritenendo di essere in possesso di un titolo abilitante costituito dal possesso della laurea in aggiunta ai 24 CFU ha tentato, nel periodo di apertura delle iscrizioni, di inserirsi nella I fascia delle graduatorie provinciali riservata agli abilitati per la provincia di Siena per la classe di concorso A046 ma invano poiché nel format della domanda non era contemplato il titolo di abilitazione costituito dal possesso della laurea congiunta ai 24 CFU come può facilmente desumersi dalla foto della schermata che si produce (allegato n.3).
3. A nulla sono servite le pec di diffida inviate al ministero dell'istruzione e all'ufficio scolastico provinciale di Siena che anch'esse si producono, le quali sono rimaste del tutto inevasse e senza riscontro alcuno (allegato n.4);
4. Il ricorrente, pertanto, è stato costretto a inserirsi nella II fascia delle graduatorie per la provincia di Siena per la classe A046 come risulta da domanda che si produce (all.5);

Tutto ciò premesso in fatto, Marco Aprile, come sopra rappresentato e difeso, agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10/07/2020 nonché decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 nella parte in cui non consentono l'inserimento del ricorrente in graduatoria di I fascia - violazione di legge - eccesso di potere – irragionevolezza - disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 costituzione

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali. Invero l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 al comma 6 prevede che:

“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Tale ordinanza è illegittima ed è stata emanata in aperta violazione della normativa primaria. Tale illegittimità determina la conseguenziale illegittimità del successivo decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020, dettato in tema di istituzione delle graduatorie provinciali e di modalità di presentazione delle istanze, per l'impossibilità del ricorrente, di essere inserito, quale docente abilitato, tra i docenti di prima fascia.

Tali provvedimenti vanno disapplicati per le ragioni che si diranno.

Il ricorrente ha diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali di prima fascia in quanto è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla laurea in giurisprudenza e dai 24 CFU in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso al ricorrente di conseguire tutti i 24 CFU richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, ha permesso al ricorrente di acquisire quelle determinate conoscenze nelle discipline didattiche necessarie ai fini dell'insegnamento.

Tali 24 CFU sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D. Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Il ricorrente ritiene, pertanto, di essere abilitato all'insegnamento e di poter essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali.

Al fine di comprendere esaustivamente la questione, è necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che:

“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

Mediante la pubblicazione del D. Lgs. 59/2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

- 1) il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- 2) a partire dal concorso successivo il legislatore delegato, nel definire all'interno della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha esplicitamente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall' allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio, quindi, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito quale conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente. Ciò è confermato da espressa disposizione legislative. Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs 59/2017: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi Universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche ... "

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari o con tre anni di servizio che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. In altri termini lo stesso legislatore equipara tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con il possesso dei 24 CFU o 36 mesi di servizio.

Il tribunale di Roma con sentenza 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia-pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata"...(omissis)... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.*

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi ...(omissis) P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU".

Dello stesso parere è il Tribunale di Cassino *"La condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel*

caso di specie erano inclusi' nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall' altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE: 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie ... ". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, in vero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sentenza n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M.

374/2017, sia alla luce della normativa primaria: interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurolunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all' inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU... ".

La condotta del Ministero, che non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle GPS è illegittima e discriminatoria. Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa del ricorrente che gli permetterà di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dall' accesso alla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati. Di conseguenza, l'accesso alla prima fascia non può essere precluso al ricorrente in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari. Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale per l'accesso al concorso. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determini contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale confermando così la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso alle graduatorie e alle procedure concorsuali. Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, ritenendo abilitati coloro che possiedono i 24 CFU ai fini della partecipazione al concorso e non abilitati gli stessi soggetti ai fini dell'accesso alle graduatorie di prima fascia delle GPS.

In altri termini se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare che a *decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del*

presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ..."

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA"

È evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 CFU.

Il ricorrente in possesso sia di laurea in giurisprudenza sia dei 24 CFU vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 l. 107/2015). Il ricorrente, pertanto, può essere incluso nella prima fascia delle GPS in quanto docente abilitato all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Ma vi è di più!

Il DM. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento.

Il Ministero dell'istruzione, con decreto 0092 del 2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue:

"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ... "

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue:

"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Pertanto il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante del diploma di laurea e dei 24 CFU consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione la ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione che la seguente:

- a) possono accedere al TFA Sostegno i docenti abilitati;
- b) al TFA sostegno accedono i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali.

ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE NORMATIVA SOVRANAZIONALE

Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione. La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento. Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure cosiddette abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, sottolineare la assoluta irrilevanza della cosiddetta "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della

professione. Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro chiarezza. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n 206, e il d. lgs 28 gennaio 2016, n 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,".

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- c) I termini di abilitazione e/o idoneità non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.
- d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, in particolare con detto decreto Ministeriale ha statuito che i suddetti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Siena affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell' O.M. 60/2020 nonché del Decreto Ministeriale n 858 del 21/07/2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della laurea in giurisprudenza e dei 24 CFU e ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella prima fascia o fascia aggiuntiva delle graduatorie provinciali di Siena per la classe di concorso A046 ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, tuttavia il ricorrente possiede un reddito inferiore ad euro 34.107,72 pertanto il presente giudizio è esente dal pagamento del contributo unificato (allegato 6).

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Sentenza Tribunale di Siena n. 85/2020
2. Laurea e 24 CFU
3. Schermata A046
4. Pec richiesta inserimento I fascia
5. Istanza II fascia A046
6. Esenzione contributo unificato

Surbo, 12 aprile 2021

Avv. stabilito Massimo Maria Aprile

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella prima fascia delle graduatorie provinciali di Siena per la classe di concorso A046. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono, tuttavia, oggettive difficoltà nella notificazione a tutti gli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, qualora dovesse ravvedere la necessità di tale notificazione, di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c. p.c., la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell' Amministrazione convenuta.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente e la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti e pertanto tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione convenuta.

Con osservanza,

Surbo, 12 aprile 2021

Avv. stabilito Massimo Maria Aprile